

N. TAR	2015 – 064
N. PROTOCOLLO	126243 DEL 12.11.2015
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295 del 12.11.2015 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 della Commissione che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, **a decorrere dal 13 novembre 2015, l'accettazione dell'impegno** di cui alla decisione 2013/707/UE **è revocata per le seguenti società** :

- “Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd” e le società ad essa collegate nell'Unione europea (codice addizionale TARIC B810);
- “Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd” e “Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd” (codice addizionale TARIC B825).

Come conseguenza della suddetta revoca, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (13 novembre 2015), il dazio antidumping definitivo istituito dall'art. 1 del reg.to di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'art. 1 del reg.to di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in oggetto fabbricato dalle su elencate ditte.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2015/2018 nonché al relativo allegato riportante l'elenco dei produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno -a norma della decisione di esecuzione 2014/657/UE- non è interessata dalla revoca in parola.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
f.to Dott.ssa Cinzia Bricca

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”

